



Comunicazione

Eliminazione delle possibilità di ottimizzare il profitto a scapito del servizio universale

06.06.2023

Il Parlamento sta attualmente discutendo il progetto dell'atto mantello e, in questo contesto, anche adeguamenti della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Oggetto delle discussioni sono inoltre le modifiche in materia di attribuzione dei costi dell'energia al servizio universale. Nella legislazione vigente i gestori di rete hanno a tal proposito ingiustificate possibilità di ottimizzare il profitto a scapito dei consumatori finali in regime di servizio universale. La ElCom ritiene che questo aspetto debba essere modificato in sede di revisione della legge e pubblica pertanto la seguente comunicazione.

Il metodo del prezzo medio (art. 6 cpv. 5 LAEI)

Secondo l'articolo 6 capoverso 5 LAEI, i gestori di rete hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori finali in regime di servizio universale i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete. Per operare tale traslazione, le tariffe del servizio universale vengono calcolate sulla base dei costi medi di produzione e acquisto dell'intero portafoglio energetico (il cosiddetto metodo del prezzo medio).

Con l'applicazione di questo metodo, i consumatori finali in regime di servizio universale partecipano ai vantaggi e agli svantaggi legati alla variazione dei prezzi sul mercato. In questo modo, si evita inoltre che un gestore di rete imputi unilateralmente al servizio universale contratti di acquisto cari.

Il metodo del prezzo medio è stato protetto da diverse decisioni dei tribunali e nel frattempo si è consolidato ampiamente. Garantisce certezza del diritto nel calcolo dei prezzi dell'energia e permette una sorveglianza efficiente delle tariffe attraverso la ElCom, che può appoggiarsi alla pratica e alla giurisprudenza precedenti. Al contrario, nuove norme solleverebbero nuovamente alcune questioni fondamentali, che dovrebbero essere chiarite con procedimenti giudiziari di lunga durata.

Con il metodo del prezzo medio (art. 6 cpv. 5 LAEI):

I consumatori finali in regime di servizio universale, pur non potendo scegliere i loro fornitori di energia elettrica, partecipano ai vantaggi tariffari ottenuti dai gestori di rete sul mercato libero.

La certezza del diritto è garantita.

Si assicura una sorveglianza efficiente delle tariffe.

La possibilità di prioritizzazione (art. 6 cpv. 5^{bis} LAEI)

Nel 2019 la legge sull'approvvigionamento elettrico è stata modificata per includere la possibilità di attribuire al servizio universale l'elettricità proveniente da energie rinnovabili indigene (art. 6 cpv. 5^{bis} LAEI). Questa prioritizzazione non è obbligatoria. Ciò significa che, per ogni anno tariffario, i gestori della rete di distribuzione possono scegliere liberamente se adottare il metodo del prezzo medio o la prioritizzazione. Questo permette ai gestori della rete di distribuzione un'ottimizzazione a scapito dei consumatori finali in regime di servizio universale.

In caso di prezzi di mercato bassi, si tende a dare priorità all'addebito ai consumatori dei prezzi di costo più alti della produzione propria. Al contrario, se i prezzi di mercato sono più alti, vi è la possibilità e la tendenza a utilizzare il metodo del prezzo medio, per addebitare al cliente in regime di servizio universale una quota più elevata delle acquisizioni sul mercato più care. Il gestore della rete di distribuzione, in questo modo, non solo è assicurato contro i prezzi bassi di mercato, ma ha inoltre margine di profitto in caso di prezzi alti – a spese dei clienti del servizio universale.

Attraverso la possibilità di imputare i prezzi di costo ai clienti in regime di servizio universale, si favorisce la realizzazione di impianti di produzione particolarmente costosi e inefficienti. I costi supplementari derivanti dall'inefficienza sono a carico dei consumatori in regime di servizio universale.

Il seguente grafico rappresenta in modo semplificato tale possibilità di ottimizzazione:




Figura (rappresentazione semplificata): I gestori della rete di distribuzione possono vendere in via prioritaria la produzione propria (o acquistata) di elettricità da fonti rinnovabili in Svizzera nel servizio universale, ma non sono obbligati a farlo. In assenza di una prioritizzazione, l'attribuzione avviene in base al metodo del prezzo medio, che implica una quota di acquisizione sul mercato più elevata nel servizio universale.

La possibilità di prioritizzazione (art. 6 cpv. 5^{bis} LAEI) significa dunque:

Possibilità di ottimizzazione del profitto per i gestori di rete attraverso la prioritizzazione.

Finanziamento eccessivo e poco trasparente a carico dei consumatori finali in regime di servizio universale della promozione delle energie rinnovabili, se i prezzi di costo dell'energia prodotta dagli impianti propri superano il livello dei prezzi di mercato.

Contraddizione con l'idea iniziale di proteggere il consumatore finale in regime di servizio universale senza libero accesso al mercato, espressa nell'articolo 6 capoverso 5 LAEI.

Posizione della EICOM

La EICOM, viste le considerazioni di cui sopra, assume la seguente posizione:

Mantenimento del metodo del prezzo medio secondo l'articolo 6 capoverso 5 della LAEI e della giurisprudenza precedente.

Eliminazione delle possibilità di ottimizzare il profitto a scapito del servizio universale attraverso l'abrogazione dell'articolo 6 capoverso 5^{bis} LAEI.

Rifiuto dei finanziamenti poco trasparenti per la promozione delle energie rinnovabili solo a scapito del servizio universale.